

COMUNE DI SANSEPOLCRO

: **REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE POLISPORTIVA COMUNALE**

Approvato con delibera Consiglio Comunale n.153 del 30.12.1998
Modificato con delibera Consiglio Comunale n.148 del 29.12.1999

ART. 1

Costituzione, sede e denominazione

E' costituita ai sensi dell'art. 23 della Legge 142 del 8 Giugno 1990 e dell'art. 76 dello Statuto del Comune di Sansepolcro (AR) un'istituzione denominata "ISTITUZIONE POLISPORTIVA COMUNALE SANSEPOLCRO" con sede in Sansepolcro (c/o Palazzetto dello Sport, Via del Campo Sportivo).

ART. 2

Finalità

L'istituzione persegue le seguenti finalità di ordine generale:

- a) promuove lo sviluppo dello sport e diffonde una cultura sportiva nella collettività di Sansepolcro;
- b) gestisce con criteri di economicità, efficienza, fruibilità ed adeguatezza gli impianti sportivi che le sono conferiti dall'Amministrazione Comunale;
- c) promuove l'utilizzo degli impianti anche per scopi turistici e ricreativi;
- d) si adopera, in particolare, per diffondere la pratica dello sport, specialmente verso i giovani, come strumento ottimale di formazione e prevenzione.

ART. 3

Compiti

Con riferimento alle finalità di cui all'art. 2, l'istituzione:

- a) mette a disposizione, con opportuno regolamento, gli impianti sportivi conferiti dall'Amministrazione Comunale;
- b) assicura un servizio di attività sportive nei campi che si ritengono opportuni;

- c) promuove, anche in collaborazione con altre associazioni iniziative per la diffusione sempre piu'capillare dello sport;
- d) gestisce gli impianti sportivi conferiti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 4 Organi

Sono organi dell'Istituzione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario.

Le cariche di nomina dei Consiglieri e del Presidente sono a titolo gratuito.

ART. 5 Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione e' costituito da n.6 componenti, nominati dal Sindaco, ai sensi dell'art.13 e dall'art.26 della legge

81/93 e dall'Assessore allo Sport del Comune sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

ART. 6 Durata in carica

I componenti del Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, restano in carica per la durata dell'organo che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

I singoli consiglieri ed il Presidente decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti per la eleggibilità e possono essere revocati in caso di gravi inadempienze o irregolarità effettuate nello svolgimento del mandato.

ART. 7 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esplicita funzioni di indirizzo e di controllo in particolare:

- . elegge il Presidente nel proprio seno;
- . delibera i programmi annuali e le relative variazioni, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- . delibera i regolamenti interni di funzionamento del servizio;
- . propone al Consiglio Comunale le eventuali tariffe a carico degli utenti per la fruizione di beni e servizi;

- . delibera sugli obiettivi e sui programmi di spesa per il funzionamento dell'Istituzione;
- . delibera sulle attività ed iniziative necessarie per raggiungere gli scopi dell'istituzione.

ART. 8 Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente.

Può riunirsi, altresì, su richiesta motivata di tre consiglieri o dei Revisori dei Conti.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattare nell'adunanza e deve pervenire almeno 48 ore prima dell'adunanza.

ART. 9 Validità delle sedute

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente o il suo vicario.

Il Segretario interviene alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Consiglio può invitare a partecipare alle sedute chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relative agli oggetti portati all'ordine del giorno.

ART. 10 Svolgimento delle sedute

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione constata che questo sia regolarmente costituito ed in numero per deliberare.

Ciascun componente il Consiglio ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

Delle deliberazioni del Consiglio e' redatto apposito verbale dal segretario.

Tali verbali sono firmati dal Presidente e da chi esercita le funzioni di segretario.

Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal segretario.

Ogni proposta di deliberazione deve essere corredata dal parere del Segretario in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

ART. 11 Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Il Sindaco provvede allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione nei casi di gravi irregolarità, di reiterata violazione della legge e del regolamento e di persistente inadempienza agli indirizzi da esso formulati e ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio Comunale, per la presa d'atto.

ART. 12
Attribuzioni del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale e legale della Istituzione. In particolare il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- stabilisce gli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio;
- sovrintende al buon funzionamento dell'Istituzione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività dell'Istituzione con le realtà sociali, economiche, culturali e sportive della comunità locale;
- designa il componente del Consiglio a cui affidare funzioni vicarie;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del programma annuale del bilancio preventivo, economico e del conto consuntivo.

ART. 13
Il Segretario

Le funzioni del Segretario della "ISTITUZIONE POLISPORTIVA COMUNALE SANSEPOLCRO" sono ricoperte da un dipendente comunale.

La nomina e' disposta con provvedimento del Sindaco.

ART. 14
Attribuzioni del Segretario

Il Segretario ha la responsabilità gestionale degli impianti conferiti dall'Amministrazione Comunale e delle attività ed iniziative dell'istituzione.

Il Segretario in particolare:

- a) attua le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) attua l'attività tecnico - scientifica, amministrativa e finanziaria dell'istituzione;
- c) adotta provvedimenti per garantire l'efficienza e la funzionalità delle varie sezioni ed il loro organico sviluppo;
- d) formula le proposte di provvedimento al Consiglio di Amministrazione;
- e) propone eventuali variazioni del bilancio;
- f) presiede le aste pubbliche, le licitazioni private, gli appalti concorso e le commissioni concorso;
- g) stipula i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- h) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso;
- i) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- l) organizza il personale, sia sotto il profilo tecnico che sotto il

profilo delle modalità di erogazione del servizio agli utenti e verifica il risultato dell'attività svolta e ne cura l'aggiornamento;
m) presenta, periodicamente, al Consiglio di Amministrazione, una relazione sull'andamento degli impianti dati in gestione, delle attività ed iniziative intraprese per raggiungere lo scopo dell'istituzione.

Entro i limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione con apposite disposizioni il Segretario provvede direttamente e sotto la propria responsabilità agli acquisti ed alle spese necessarie al normale funzionamento dell'Istituzione, sottoponendo poi allo stesso Consiglio il relativo rendiconto.

ART. 15 Personale

La copertura della dotazione organica dell'Istituzione e' stabilita dal Consiglio Comunale .~

Qualsiasi questione riguardante le assunzioni, le cessazioni del rapporto di lavoro, gli spostamenti in altri uffici del Comune di Sansepolcro, lo stato giuridico ed economico del personale, e' di esclusiva competenza degli organi del Comune di Sansepolcro e viene risolta con riferimento alle norme giuridiche relative agli enti locali, nonchè a quelle statutarie e regolamentari del Comune stesso.

ART. 16 Dotazione di Capitale

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Istituzione dispone dei beni facenti parte del fondo di dotazione assegnato dal Comune in sede di costituzione.

L'Istituzione cura la manutenzione ordinaria dei beni (mobili ed immobili) in dotazione ed in uso con spese a proprio carico.

Resta, invece, a carico dell'Ente proprietario la manutenzione straordinaria degli immobili.

ART. 17 Mezzi Finanziari

Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente, in sede di bilancio preventivo, i fondi da assegnare all'Istituzione per garantire la manutenzione degli impianti stessi e la realizzazione dei fini sociali e degli obiettivi che le sono propri.~

La gestione dell'Istituzione deve ispirarsi ai criteri della massima efficienza e della miglior efficacia; ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguirsi attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Per il finanziamento delle spese relative alla gestione, l'Istituzione prevede:

- a) fondi assegnati dall'Amministrazione Comunale con apposita convenzione;
- b) quote di utilizzo degli impianti sportivi;
- c) biglietti o altri proventi da manifestazioni organizzate

autonomamente;

d) con i contributi ed elargizioni che ad essa comunque pervengano da altri enti pubblici o da privati.

ART. 18 Bilancio Preventivo Annuale

L'esercizio coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione di ciascun esercizio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Segretario entro un mese dall'approvazione del bilancio comunale e deve adottare gli stessi criteri di bilancio del Comune di Sansepolcro.

Al bilancio preventivo annuale deve essere allegata la relazione del Consiglio di Amministrazione contenente gli elementi essenziali delle attività che si intendono attuare.

Il bilancio di previsione è articolato per voci economiche.

Le registrazioni contabili dovranno, comunque, garantire la possibilità di rilevare costi e ricavi dei servizi e delle singole sezioni in cui si ripartisce l'Istituzione.

ART. 19 Conto Consuntivo

Entro il 31 marzo il Segretario presenta al Consiglio di Amministrazione il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre dell'anno precedente.

Entro il 30 Maggio il Consiglio di Amministrazione lo approva e lo presenta al Consiglio Comunale.

Al conto consuntivo dovrà essere allegata la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta.

Qualora, nonostante l'opera del pareggio di cui all'Art. 17, si verificano particolari circostanze che provochino un disavanzo di gestione, il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in apposito documento le cause che lo hanno determinato ed indicare i provvedimenti adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.

L'eventuale avanzo di amministrazione dovrà essere destinato ad interventi straordinari nel campo dello sport (iniziative e impianti).

ART. 20 Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Sansepolcro esercita le funzioni di verifica economico/contabile nei confronti dell'Istituzione.

Il Collegio dei Revisori deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme fiscali ed attestare, nella relazione al conto consuntivo, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Istituzione.

Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione ne riferiscono immediatamente al Presidente, al Segretario, al Consiglio di Amministrazione, al Sindaco ed al Consiglio comunale.

ART. 21 Criteri di Gestione

Il servizio tesoreria e' affidato al Tesoriere del Comune di Sansepolcro e disciplinato dalle stesse condizioni contrattuali.

I criteri di gestione sono definiti in un apposito regolamento.

ART. 22 Atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale

L'Istituzione ha l'obbligo di trasmettere al Consiglio Comunale, per l'approvazione, i seguenti atti:

- a) bilancio preventivo e conto consuntivo;
- b) deliberazioni che impegnino il Bilancio per piu'esercizi finanziari, salvo che non si tratti di servizi di carattere continuativo attinenti alla ordinaria gestione.

Il Consiglio di Amministrazione redige una relazione annuale sulla gestione dei servizi, da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale.

L'Istituzione trasmette all'Amministrazione Comunale gli atti da sottoporre all'approvazione entro quindici giorni dalla loro adozione.

Qualora ritenga ne sussistano le condizioni, il Consiglio Comunale adotta un provvedimento motivato di non approvazione, con il quale rinvia al Consiglio di amministrazione l'atto con le osservazioni formulate, richiedendone il riesame.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non si adegui alle osservazioni formulate dal Consiglio Comunale, il provvedimento viene adottato o non adottato in via definitiva dal Consiglio Comunale stesso, con le modifiche che questo riterrà opportuno introdurre.

ART. 23 Vigilanza e controllo da parte del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale può richiedere, in qualunque momento, agli organi dell'Istituzione, notizie, documenti e quant'altro ritenuto utile per verificarne il regolare funzionamento.

ART. 24
Scioglimento dell'Istituzione

L'Istituzione potrà essere sciolta con motivata decisione del Consiglio Comunale.~

ART. 25
Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme vigenti che disciplinano le attività degli Enti locali, nonché alle norme statutarie e regolamenti del Comune di Sansepolcro, in quanto applicabili.

ART. 26
Inizio attività'

L'Istituzione decorrerà dal 1 Luglio 1999.

La relativa variazione al bilancio di previsione del Comune di Sansepolcro verrà effettuata entro la data utile.